



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di regolamento recante la disciplina dei servizi di vigilanza antincendio svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139.

Si trasmette, per opportuna informazione, l'unito schema di regolamento che disciplina i Servizi di vigilanza antincendio, svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riformulato, rispetto al testo trasmesso nell'aprile 2015, anche a seguito del parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 luglio 2015.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos

Schema di Regolamento recante la disciplina dei servizi di vigilanza antincendio svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Il Ministro dell'Interno

VISTI il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" ed in particolare l'articolo 18 dello stesso decreto, che, al comma 5, prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'interno recante la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 22 febbraio 1996, n. 261, recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e intrattenimento;

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, recanti il "recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente" e il "recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo del.....;

VISTA la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n in data ;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **vigilanza antincendio**: ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con proprio personale e mezzi tecnici, da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. Il servizio è finalizzato a completare le misure di sicurezza, peculiari



Il Ministro dell'Interno

dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso si verifichi l'evento dannoso;

b) capienza: numero massimo di spettatori consentito in un locale di pubblico spettacolo e di intrattenimento dato dalla somma dei posti a sedere e di quelli in piedi, come deliberato dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 141 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominata commissione di vigilanza. Nelle strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico, tale numero è correlato alla superficie lorda della struttura ed è determinato sulla base di una previsione progettuale ovvero sulla base di rilevazioni effettuate direttamente dal responsabile dell'attività e debitamente documentate da parte di un tecnico abilitato al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando;

c) presenza: numero di persone che possono accedere in un locale di pubblico spettacolo e di intrattenimento a seguito di interdizione al pubblico di posti o ambienti approvata con le modalità previste dall'articolo 3. Non concorrono alla determinazione della presenza il numero delle persone di servizio ed addette allo svolgimento dell'attività;

d) responsabile del servizio di vigilanza antincendio: unità del personale dei vigili del fuoco presente sul posto, con la qualifica più elevata, sotto la cui direzione è svolto il servizio di vigilanza antincendio;

e) responsabile dell'attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento o della struttura caratterizzata da notevole afflusso di pubblico: il soggetto cui è riconducibile l'esercizio dell'attività o della struttura, di seguito denominato responsabile dell'attività o della struttura;

f) struttura caratterizzata da notevole afflusso di pubblico: luogo o locale non destinato a pubblico spettacolo o intrattenimento in cui si svolgono eventi con notevole afflusso di pubblico come, ad esempio, gallerie, fiere, quartieri fieristici, mostre, esposizioni.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione

1. I servizi di vigilanza antincendio sono obbligatori nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico come individuati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I servizi di vigilanza antincendio, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati a pagamento anche in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini, stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, porti e attività similari diversi da quelli indicati al comma 1; in tal caso i servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base della valutazione del Comando.



Il Ministro dell'Interno

Art. 3

Servizi di vigilanza antincendio

1. I responsabili delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento di cui all'allegato I, n. 1, al presente decreto, presentano al Comando la richiesta dei servizi di vigilanza antincendio in esecuzione delle apposite deliberazioni delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza previste dalla legislazione vigente.
2. Il servizio di vigilanza antincendio può essere prescritto dalle Commissioni di vigilanza, su proposta del Comando, anche per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento svolte in ambienti di capienza inferiore a quella indicata nell'allegato I, n.1, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali e altri rilevanti fattori di rischio lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.
3. La competente Commissione di vigilanza, su istanza dei responsabili delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento che riducono la capienza al di sotto dei valori riportati nell'allegato I, n. 1, attraverso la interdizione al pubblico di posti e spazi non utilizzati con modalità approvate dalla stessa Commissione di vigilanza, può esentarli dall'obbligo di richiedere il servizio di vigilanza. L'istanza, da presentare alla competente Commissione di vigilanza per la relativa approvazione, va trasmessa anche al Comando ed è corredata della documentazione tecnica relativa alle configurazioni che si intendono adottare.
4. I responsabili delle strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico di cui all'allegato I, n. 2, presentano al Comando la richiesta dei servizi di vigilanza antincendio.
5. Il Comando, su istanza dei responsabili delle strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico che riducono la superficie lorda al di sotto dei valori riportati nell'allegato I, n. 2, attraverso l'interdizione di spazi o ambienti con modalità approvate dallo stesso Comando, può esentarli dall'obbligo di richiedere il servizio di vigilanza. L'istanza, da presentare al Comando per la relativa approvazione è corredata della documentazione tecnica relativa alle configurazioni che si intendono adottare.
6. Per le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento di cui all'allegato I, n. 1, nonché per le strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico di cui all'allegato I, n. 2, è possibile ridurre, con le modalità di cui ai commi 3 e 5, l'entità del servizio di vigilanza antincendio obbligatorio che sarà commisurata, con le modalità riportate nell'allegato I, rispettivamente alla presenza o alle superfici lorde effettivamente utilizzate.
7. I servizi di vigilanza antincendio richiesti in occasione di manifestazioni organizzate esclusivamente a scopo benefico possono essere resi dal Comando a titolo gratuito a condizione che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si renda volontariamente disponibile a prestare il suddetto servizio gratuitamente al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e fatto salvo l'importo dovuto per l'eventuale impiego di mezzi di servizio.
8. I responsabili delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, presentano al Comando la richiesta del servizio di vigilanza antincendio indicando i rischi caratteristici dell'attività e le connesse misure di sicurezza adottate, nonché ogni altro elemento utile allo svolgimento del servizio. Il Comando



Il Ministro dell'Interno

valuterà l'opportunità di redigere un'apposita procedura per disciplinare le modalità di svolgimento del servizio di vigilanza.

Art. 4

Entità del servizio di vigilanza

1. L'entità minima dei servizi di vigilanza antincendio, correlata alla capienza o alla presenza o alle superfici lorde totali o effettivamente utilizzate, non può essere inferiore a quella determinata con le modalità riportate nell'allegato I al presente decreto.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, l'entità dei servizi di vigilanza è definita dal Comando in esito agli elementi, di cui all'istanza dell'articolo 3, comma 8, comunicati dal responsabile dell'attività.

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio di vigilanza

1. Prima dell'inizio dell'evento, il responsabile del servizio di vigilanza antincendio prende visione del verbale della Commissione di vigilanza e, nei casi di strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico di cui all'allegato I, n. 2, prende visione delle prescrizioni di esercizio eventualmente impartite dal Comando. Il personale della vigilanza antincendio, coadiuvato da personale incaricato dal responsabile dell'attività, ispeziona il locale e controlla, a vista, gli impianti e i mezzi di protezione antincendio, la fruibilità delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di comunicazione.
2. Nel caso in cui vengano riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari o a quelle di esercizio imposte dalla Commissione di vigilanza o dal Comando nei casi di strutture con notevole afflusso di pubblico che non risultano eliminabili prima dell'inizio dell'evento, determinando condizioni di rischio, il responsabile del servizio di vigilanza attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ne dà comunicazione immediata al Comando e alle autorità competenti per l'eventuale adozione di provvedimenti.
3. Durante lo svolgimento dell'evento, il personale della vigilanza antincendio verifica l'osservanza delle prescrizioni regolamentari e quelle di esercizio finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio.
4. Al termine dell'evento, il personale della vigilanza antincendio permane per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Al termine del servizio di vigilanza, il responsabile dello stesso redige un rapporto relativo alle operazioni effettuate che è acquisito agli atti del Comando per gli eventuali, successivi adempimenti.
5. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il responsabile dell'attività, o altro soggetto incaricato dallo stesso, prima dell'inizio del servizio, informa il responsabile del servizio di vigilanza antincendio dei rischi connessi all'attività e delle connesse misure di sicurezza adottate, nonché del piano di emergenza.



Il Ministro dell'Interno

Art. 6

Adempimenti di enti e privati

1. La richiesta del servizio di vigilanza antincendio, corredata dall'attestazione del pagamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, deve pervenire al Comando almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'evento. Nei casi in cui non sia possibile rispettare tale termine per causa di forza maggiore non imputabile al responsabile dell'attività, la domanda con l'attestazione del pagamento deve in ogni caso pervenire al Comando prima dell'inizio dell'evento. In mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal Comando alle autorità competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti.
2. Il responsabile dell'attività o della struttura deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla competente Commissione di vigilanza o dal Comando.
3. Il responsabile dell'attività o della struttura è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza il verbale contenente le prescrizioni della Commissione di vigilanza o le eventuali prescrizioni del Comando, il piano di emergenza, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportata l'ubicazione di:
 - a) mezzi antincendio fissi e mobili;
 - b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
 - c) illuminazione di sicurezza;
 - d) quadro elettrico generale;
 - e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso.
4. Il responsabile dell'attività o della struttura collabora, anche a mezzo di suo incaricato, ai controlli di cui all'articolo 5, comma 1, effettuati dal personale del servizio di vigilanza antincendio.
5. Nei casi in cui il responsabile dell'attività o della struttura intende adottare la configurazione che lo esenta dall'obbligo di richiedere il servizio di vigilanza, approvata ai sensi dell'articolo 3, il medesimo è tenuto a darne comunicazione al Comando, specificando l'avvenuto adempimento delle prescrizioni di esercizio eventualmente impartite.

Art. 7

Oneri informativi per cittadini e imprese

1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono riportate negli allegati II e III, che costituiscono parti integranti del presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

Art. 8

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I
(Art. 2, comma1)

ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA

1) Locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento

a) Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti:

2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;

b) Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti, teatri all'aperto con capienza superiore a 3.000 posti:

area platea: 1 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;

area scena: 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;

galleria: 1 unità per ogni galleria;

palchi: 1 unità ogni 3 ordini di palchi.

c) Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 200 posti, quando è prevista la presenza di pubblico:

2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;

d) Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti:

2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;

e) Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:

4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;

f) Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:

4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;

g) Locali ove si svolgono intrattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone per locali al chiuso e 3.000 persone all'aperto:

al chiuso 2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;

all'aperto 2 unità fino a 4.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione

h) Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o intrattenimenti con capienza di oltre 10.000 persone:

4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone.

Nel caso in cui la commissione di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio è potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.

2) Strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico

a) Luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 3.000 mq:

2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;

b) Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 5000 mq e 10.000 mq se completamente all'aperto:

4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq.

Nel caso in cui il Comando ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio è potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.

ALLEGATO II

(Articolo 7, comma 1)

MODELLO ONERI ELIMINATI

Oneri eliminati: richiesta del servizio di vigilanza a pagamento nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico nel caso di riduzione della capienza o delle aree a disposizione al di sotto delle soglie previste tramite valida interdizione di posti e spazi non utilizzati.

Denominazione dell'onere: domanda rivolta all'ottenimento del servizio pubblico a pagamento di vigilanza antincendio nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Riferimento normativo interno (articolo e comma): articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 22 febbraio 1996, n. 261, articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
	X		

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: i responsabili dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, nonché delle strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico, sono esentati dall'obbligo di chiedere il servizio di vigilanza antincendio reso a pagamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso in cui provvedano alla riduzione della capienza autorizzata per le attività di cui all'allegato I, n. 1, ovvero della superficie lorda per le strutture di cui all'allegato I, n. 2, al di sotto delle soglie previste dal medesimo allegato I attraverso la valida ed efficace interdizione al pubblico di posti e spazi non utilizzati.

ALLEGATO III
(Articolo 7, comma 1)

MODELLO ONERI INTRODOTTI

Oneri introdotti:

1. istanza di esenzione dall'obbligo di richiedere il servizio di vigilanza o di riduzione del servizio medesimo conseguente alla riduzione della capienza o della superficie lorda autorizzata al di sotto delle soglie di cui all'allegato I;
2. comunicazione dell'adozione della configurazione che esenta dall'obbligo di richiedere il servizio di vigilanza, approvata ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.

Denominazione dell'onere:

1. domanda di esenzione o di riduzione del servizio di vigilanza;
2. comunicazione dell'adozione della configurazione che esenta dall'obbligo di richiedere il servizio di vigilanza, approvata ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.

Riferimento normativo interno (articolo e comma): articolo 3, commi 4, 5 e 6 ed articolo 6, comma 5 del presente decreto; articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
X	X		

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

1. i responsabili dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, nonché delle strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico che intendano ridurre la capienza autorizzata al di sotto delle soglie di cui all'allegato I, presentano istanza di autorizzazione alla competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. In caso di accoglimento viene meno l'obbligo del servizio di vigilanza o si riduce l'entità del medesimo servizio antincendio reso a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2. i responsabili dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, nonché delle strutture caratterizzate da notevole afflusso di pubblico, che intendano ridurre la capienza autorizzata al di sotto delle soglie di cui all'allegato I, secondo le configurazioni già approvate dalla competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, effettuano una semplice comunicazione al Comando senza necessità di presentare, di volta in volta, l'istanza di esenzione.